



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI Sezione 01, riunita in udienza il 16/03/2022 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:

**PERNA GABRIELE**, Presidente

**NATALI ANTONIO IVAN**, Relatore

**COSTANTINI ANTONIO**, Giudice

in data 16/03/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 14/2022 depositato il 11/01/2022

**proposto da**

Carmine Innocente Imperiale - NNCCMN54A17L462I

**Difeso da**

Vincenzo Crusi - CRSVCN59L13L462I

**ed elettivamente domiciliato presso** drvcrusi@arubapec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi

**elettivamente domiciliato presso** dp.brindisi@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- DINIEGO RIMBORSO 6290 2021

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso con effetti di reclamo ex articolo 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, notificato via pec in data 01/10/2021, Innocente Imperiale Carmine ha impugnato il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso per imposte ipotecaria e catastale, a suo giudizio, indebitamente versate in misura proporzionale

rispettivamente del 2% e 1% in conseguenza del conferimento di beni immobili nel cd. Trust Imperiale istituito con scrittura privata autenticata del 17/12/2020 per Notar Benedetto Petrachi, registrata presso l'UT di Brindisi in data 05/01/2021.

In particolare, con atto di conferimento di beni immobili in Trust del 17/12/2020, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Brindisi il 14/01/2021, il ricorrente Innocente Imperiale Carmine e la moglie Carluccio Tommasa trasferivano i beni immobili di loro proprietà nel Trust Imperiale "allo scopo di provvedere alla sicurezza, al mantenimento del normale tenore di vita e ai bisogni di vita personali e familiari dei discendenti (figli e nipoti)".

In sede di autoliquidazione, il Notaio registrava l'atto con il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale per l'importo di euro 6.292,00, in quanto con l'atto in questione i beni di proprietà del disponente erano confluiti nel Trust.

Parte ricorrente, con istanza di rimborso, inviata via pec, in data 10/03/2021 alla casella funzionale della Direzione Provinciale di Lecce, richiedeva il rimborso della suddetta somma di denaro a suo parere illegittimamente versata, stante l'assoggettamento dell'atto ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

Sull'istanza si formava il silenzio - rifiuto dell'Ufficio.

Successivamente, con ricorso inviato via pec in data 01/10/2021, il sig. Innocente Imperiale impugnava il silenzio-rifiuto relativo all'istanza di rimborso de qua, eccependo l'illegittima applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale al momento del trasferimento dei beni al trustee, invece che all'atto del definitivo trasferimento dal trustee al beneficiario finale.

Secondo parte ricorrente il conferimento dei beni nel Trust è atto fiscalmente neutro e come tale soggetto alla sola imposta d'atto in misura fissa.

Parte resistente, in sede di procedimento di reclamo/mediazione, non ritenendo fondate le eccezioni sollevate, notificava al Contribuente provvedimento di diniego.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso e' fondato.

Infatti, deve ritenersi l'illegittimità del silenzio - rifiuto all'istanza di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale pagate in misura proporzionale sull'atto di apporto in Trust autodichiarato.

Sotto il profilo giuridico, il trust è un istituto nato nella tradizione giuridica dei Paesi di Common Law, attraverso il quale un soggetto (disponente o settlor) trasferisce alcuni beni di sua proprietà ad altro soggetto (c.d. trustee), che ne diventa il nuovo proprietario ed amministratore, con l'impegno di gestire tali beni nell'interesse di un terzo soggetto (beneficiario), generalmente individuato al momento della costituzione del trust o con modifica successiva. Attraverso l'atto istitutivo del trust, quindi, il trustee entra nella disponibilità di alcuni beni del soggetto disponente, che restano segregati, per cui detto patrimonio

non potrà essere aggredito dai creditori personali del trustee e, salvo l'esistenza di situazioni patologiche, nemmeno da quelli del disponente.

Pertanto, lo schermo giuridico attribuito ai beni «segregati» è totale, rimanendo tuttavia ferma la necessità di rispondere di quelle obbligazioni sorte con riferimento alla gestione dello stesso trust.

Tra gli elementi caratterizzanti il trust vi è sia il controllo esercitato dal trustee sui beni costituiti in trust, sia l'effetto della segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni conferiti in trust vengono "blindati", vale a dire separati rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee che li gestisce e del beneficiario, venendo a costituire un patrimonio separato non aggredibile dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

Come già sopra evidenziato, con l'istituzione del trust è come se venisse a crearsi una doppia proprietà, l'una ai fini dell'amministrazione - in capo al trustee - e l'altra ai fini del godimento - in capo al beneficiario; una distinzione tra proprietà formale e proprietà sostanziale estranea agli ordinamenti di civil law.

In sostanza, analizzando l'istituto in oggetto alla luce della legge italiana, occorre rilevare come sia il trustee ad avere la titolarità formale del diritto di proprietà, tenendo presente, però, che l'esercizio di tale diritto è limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.

Sotto il profilo regolatorio, l'istituto del Trust ha, difatti, trovato una sua legittimazione nel nostro ordinamento a seguito dell'adesione alla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 con cui l'Italia si è impegnata a riconoscere gli effetti dei trust che posseggono le caratteristiche previste dalla stessa.

La Convenzione armonizza le regole del diritto internazionale privato in materia di trust provvedendo ad individuarne gli aspetti qualificanti che, secondo l'articolo 2, comma 2, possono essere così sintetizzati:

-i beni vincolati nel trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

-i beni vincolati nel trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

-il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni trasferiti nel trust secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Secondo la Convenzione, la legge regolatrice del trust scelta dal disponente deve, tra l'altro, regolamentare i poteri del trustee di amministrare e disporre dei beni, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni, nonché di effettuare investimenti. Se ne deduce, pertanto, che «requisito essenziale del trust è l'effettivo potere-dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni, a lui effettivamente affidati dal disponente».

Nondimeno, quando il trust sia c.d. autodichiarato, per quanto si verifichi l'effetto segretativo, questo si realizza nel patrimonio dello stesso costituente e non di un diverso soggetto.

Ne consegue che alla separazione dei beni, costituiti in trust rispetto ai beni residui del settlor, non si associa l'ordinario effetto traslativo del dominium, venendo meno il necessario presupposto impositivo, costituito dalla circolazione giuridica del diritto di proprietà.

Ciò premesso, per quanto il trust comporti un effettivo trasferimento di proprietà, nondimeno, similmente a quanto avviene nel negozio fiduciario, tale vicenda circolatoria non è volta a soddisfare un'esigenza o un'utilità del trustee, essendo le facoltà tipiche del diritto proprietario vincolate, sotto il profilo funzionale, al soddisfacimento dell'interesse dei beneficiari del trust stesso. Beneficiari individuati, nel caso di specie, nei figli del disponente e nei loro discendenti. E tale profilo funzionale è riscontrabile a prescindere dalla

previsione di un eventuale trasferimento dei beni costituiti in trust in favore dei beneficiari designati.

Dunque, ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento di ricchezza non solo reale, ovvero non fittizio, ma anche che lo stessi sia ttui, mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale alla soddisfazione di interessi di terzi.

Orbene, nel trust, di cui alla L. 16 ottobre 1989 n. 364, detto trasferimento imponibile effettivo e "egoistico" non è costituito né dall'atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

Ne consegue che, nell'ipotesi di trust (anche non c.d. auto-dichiarato), l'imposta proporzionale non va anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario (cfr. Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, n.29507).

In considerazione della peculiarità della fattispecie le spese vanno compensate.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, per l'effetto, dichiara il diritto del contribuente al rimborso della somma richiesta;  
spese compensate.

Così deciso in Brindisi il 16/3/2022

IL RELATORE

(Antonio Ivan Natali)

IL PRESIDENTE

(G. Perna)